

derà, e forse tra non molto, colla legge che riguarderà la conservazione del catasto, nella quale fra le altre cose si dovrà provvedere per l'allibramento di questi beni che si trovano, si può dire, in uno stato di transizione; intanto noi riteniamo che le qualità di coltura saranno immutabili, e conservate tali sino a che siano verificati i fatti che saranno determinati colla legge che riguarda la conservazione del catasto.

Ma, se noi trascurassimo il rilevamento della qualità di coltura (non faccio che ripetere ciò che ho già detto), sarebbe impossibile di procedere all'estimo di beni fondi, che forma l'oggetto principale e quasi esclusivo della legge che si sta discutendo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavallini.

CAVALLINI. Aggiungerò alcune osservazioni a quelle fatte dall'onorevole commissario. E prima di tutto dirò che potrei facilmente concepire una proposta tendente a restringere il significato della parola *appezzamento*, ma mi reca meraviglia l'udire che alcuni de' miei onorevoli colleghi propongano invece di allargarlo. Si ritiene infatti per appezzamento quella determinata porzione di terreno che è sita nello stesso comune, che appartiene allo stesso possessore ed ha una medesima qualità di coltura. Secondo questa definizione 100 ettari di terreno possono costituire un appezzamento solo, sebbene sieno divisi da canali, da strade, ecc. L'appezzamento adunque non ha sempre poca superficie, e talvolta ne avrà una sì estesa che non sarà sì agevole cosa il designare le diverse parti delle quali si compone.

Ma se si ammettesse la proposizione dell'onorevole Brunet, l'appezzamento prenderebbe ben più vaste proporzioni e sotto il nome di appezzamento verrebbero compresi, come faceva testè osservare il signor ministro dei lavori pubblici, tutti indistintamente i terreni che appartengono ad un proprietario solo, qualunque ne sia la coltura, sieno aratorii, boschi, prati, risaie, vigne e che so io. Ma in questo modo il catasto non soddisferebbe più a tutti gli usi ai quali deve pure servire. Si tratta, per esempio, di vendere una data parte dell'appezzamento, si tratta di restringere un'ipoteca generale su d'una sola parte d'appezzamento, ma come fare, in questo caso, secondo la proposta del deputato Brunet, a conoscere la quantità, il valore della parte dell'appezzamento che si vuole alienare o su cui si intende ridurre il vincolo ipotecario? Il censo adunque fallirebbe ad uno de' suoi scopi, e questo sarebbe già un motivo sufficiente per respingere la proposizione Brunet.

Se non che parmi ancora essere assolutamente necessario che noi ci atteniamo alla qualità di coltura, perchè è evidente che questa qualità dinota l'attitudine della produzione. Una vigna, ad esempio, produrrà molto di più che un semplice aratorio; un prato darà maggior prodotto di un aratorio, e la qualità della vigna, del prato serviranno al geometra per attribuire al fondo maggior valore. Nè vale il dire, come osservava il deputato Michelini, che la coltura può variare da un anno all'altro, a beneplacito del proprietario o del possessore del fondo.

Certamente vi sono fondi, la cui coltura può variare di anno in anno; ma ve ne sono pure altri la coltura dei quali è invece invariabile almeno per un dato corso d'anni. Un campo, per esempio, ripieno di gelsi, un fondo coltivato a vigna dimostra l'attitudine del terreno, l'intendimento del proprietario di conservare tale coltura.

Un aratorio invece può essere coltivato quest'anno a segala od avena, l'anno venturo a frumento, quindi ridotto a prato, poscia a risaia, e via dicendo. Ma la suscettività a

queste diverse colture non impedisce punto al perito di classificare il fondo. Il perito comprenderà questo fondo in quella classe di fondi che nel censo milanese, per esempio, è denominata aratorio avvicendato, e, tenendo conto dell'attitudine e della possibilità e probabilità dell'avvicendamento, vi attribuirà un valore maggiore, mentre al contrario dovrà comprendere in una diversa classe, e conseguentemente attribuire un valore minore ad uno stabile che non vada soggetto all'avvicendamento di coltura. Ben vede quindi l'onorevole deputato Michelini che la variabilità della coltura non è punto d'ostacolo a che nell'appezzamento si tenga conto della speciale qualità di coltura.

Anche per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre spero che la Camera vorrà approvare l'articolo come fu proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Brunet, consistente nella soppressione delle parole « e una medesima qualità di coltura. »

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo quale fu proposto dalla Commissione, coll'aggiunta proposta dal commissario regio delle parole « della medesima classe. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ciascun appezzamento di terra e ciascun fabbricato sarà intestato nei libri censuari a chi ne ha la proprietà, od il possesso e godimento a nome proprio.

« L'intestazione censuaria non pregiudica il titolo prevalente di proprietà. »

BRUNET. La disposizione contenuta nel secondo alinea di questo articolo è senza dubbio, a parte le questioni tecniche della formazione delle mappe, la questione più importante dell'ordinamento catastale, e diede luogo a serie discussioni in tutti i paesi ove fu ordinato un catasto.

Questa questione consiste nel determinare i limiti entro i quali la combinazione catastale deve ristarsi, cioè se il catasto debba essere limitato unicamente ad accertare la superficie dei fondi, ed ottenerne una stima per organizzare quindi l'imposta, oppure se il catasto debba essere organizzato in modo che serva ad accertare la proprietà e regolare la trasmissione.

Il ministro nella relazione annessa al progetto di legge accennò a questa questione, ma disse che, attesa la difficoltà che presenta, credeva opportuno di limitarsi a ravvisare nella formazione del catasto un solo principio, cioè quello di somministrare al Governo il mezzo di stabilire un equo riparto di imposta. Io credo che nello stato attuale delle cose, se noi non otterremo questo secondo risultato, il vantaggio non è tale da stare a confronto del sacrificio. Noi tutti sappiamo da quante angherie è sopraffatta la proprietà territoriale. Per entrare in discussione su ciò che si deve fare per semplificare le operazioni relative all'accertamento della proprietà ed alla sua trasmissione, non credo vi sia occasione più opportuna di quella in cui si procede ad un ordinamento catastale.

Io non sono ora in grado di far citazioni, e mi limiterò unicamente ad esporre in poche parole ciò che, a parer mio, si potrebbe tentare in tale circostanza. Ognuno di noi, conosce che cosa sia un titolo nominativo di credito verso un Governo. Questo costituisce una reale proprietà, la quale frutta un interesse come un fondo stabile. Ciascuno di noi conosce con quali semplici forme si può constatare il possesso di questi crediti, che chiamerò proprietà; ognuno conosce con quanta facilità tali proprietà si possono vincolare, con quanta facilità si possano trasmettere. Io non entrerò in